



**NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DEL SINDACO O REVISORE UNICO
- ACCETTAZIONE DELLA CARICA -**

L'art. 2400 del codice civile prevede: "I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. ... La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. ...".

I sindaci nominati nell'atto costitutivo o con verbale di assemblea straordinaria, per prassi consolidata, sono iscritti nel registro delle imprese dal notaio rogante/verbalizzante; mentre i sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria ovvero confermati per un altro mandato sono iscritti a cura degli amministratori.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione della modulistica per la presentazione delle domande al registro delle imprese e le norme civilistiche non prevedono espressamente l'accettazione della carica da parte dei sindaci nominati.

Alcuni giudici del registro con recenti pronunce (Milano, 13 luglio 2010 - Brescia, 27 dicembre 2010) hanno ordinato la cancellazione dal Registro delle imprese di iscrizioni di nomina di sindaci avvenute in mancanza di una loro accettazione e, quindi, secondo tali giudici in assenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 2400 c.c..

Al fine di evitare che, senza averne notizia, vengano nominati quali componenti del collegio sindacale professionisti inconsapevoli dell'incarico ricevuto, nonché per prevenire casi di contestazione dell'iscrizione della nomina per mancata accettazione, che determinerebbero l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese dei sindaci effettivi e supplenti deve necessariamente essere preceduta dall'accettazione dell'incarico.

Pertanto, l'iscrizione della nomina dei sindaci effettivi e supplenti di società per azioni (art. 2400 c.c.), la nomina del sindaco o revisore di società a responsabilità limitata (art. 2477 c.c. in vigore dal 1° gennaio 2012) e la nomina dell'organo di controllo delle cooperative (collegio sindacale ovvero sindaco/revisore), sia in sede di costituzione di una nuova società sia in caso di nomina/riconferma avvenuta successivamente all'adozione dell'atto costitutivo, presuppone l'accettazione dell'incarico e dovrà essere effettuata con le seguenti modalità.



1) Se i sindaci sono presenti in atto:

- soggetti obbligati/legittimati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:
 - notaio (sindaci nominati in sede di costituzione o con verbale di assemblea straordinaria)
 - amministratori (sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria);
- presenza dei sindaci ed accettazione espressa dell'incarico: deve risultare nel contesto dell'atto costitutivo o del verbale di assemblea;
- atto notarile o verbale di assemblea ordinaria: deve essere allegato in formato PDF/A e riportare in calce le prescritte dichiarazioni di conformità/corrispondenza.

2) Se i sindaci non sono presenti:

- soggetti obbligati/legittimati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:
 - notaio (sindaci nominati in sede di costituzione o con verbale di assemblea straordinaria)
 - amministratori (sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria);
- i sindaci nominati/confermati devono apporre per accettazione la propria firma digitale sulla distinta FEDRA relativa alla pratica.

In alternativa, il notaio rogante/verbalizzante, tenuto a verificare, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, anche l'accettazione della nomina da parte dei sindaci nominati quale condizione ai fini dell'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, dovrà tramite il Modulo Note attestare l'avvenuta accettazione dell'incarico conferito:

"Il sottoscritto notaio dichiara che i sindaci nominati in atto hanno accettato l'incarico ricevuto."

Invece, l'amministratore alla domanda dovrà allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'accettazione dell'incarico ed il possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione, utilizzando il seguente schema:

*"Il sottoscritto, nato a
il, in qualità di (notaio rogante/verbalizzante
ovvero amministratore), consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
dichiara
che il/i sig./sigg..... ha/hanno accettato la carica di
Presidente del collegio sindacale/sindaco effettivo/sindaco supplente della società
.....;
di essere in possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione."*

La predetta dichiarazione sostitutiva potrà essere resa anche tramite il Modulo Note della distinta FEDRA.

- atto notarile o verbale di assemblea ordinaria: deve essere allegato in formato PDF/A e riportare in calce le prescritte dichiarazioni di conformità/corrispondenza.

Infine, con la presente deve intendersi annullata la disposizione, contenuta nella Direttiva n.1 - Aprile 2010, con la quale si conveniva che il professionista incaricato, ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000, potesse comunicare la nomina dei componenti dell'organo di controllo.

Il Conservatore
(dr.ssa Claudia Sanesi)